

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area:

DETERMINAZIONE

N. G12367 del 03/09/2014

Proposta n. 14823 del 02/09/2014

Oggetto:

OGGETTO: Dlgs 08/04/2010 n. 61, art. 10, lettera c). Autorizzazione alla riduzione, limitatamente alla vendemmia 2014, di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo naturale, stabilito dall'art. 4 del disciplinare di produzione delle uve destinate all'ottenimento del vino "Frascati" D.O.P..

Proponente:

Estensore	ONORI ANTONELLA	_____
Responsabile del procedimento	GENOVESI DOMENICO	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Dlgs 08/04/2010 n. 61, art. 10, lettera c). Autorizzazione alla riduzione, limitatamente alla vendemmia 2014, di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo naturale, stabilito dall'art. 4 del disciplinare di produzione delle uve destinate all'ottenimento del vino "Frascati" D.O.P..

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" che all'art. 17 prevede le strutture organizzative della Giunta regionale;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed integrato con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 10, lettera c) del Dlgs n. 61 del 08/04/2010, il quale prevede, tra l'altro, che le Regioni, su proposta dei Consorzi Volontari possono, annualmente, autorizzare la riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo naturale, stabilito dal disciplinare di produzione, delle uve destinate all'ottenimento dei vini a D.O.P.;

VISTA la richiesta del 01/09/2014 – presentata alla Regione Lazio – ed ascritta al protocollo della Direzione Regionale con il n. 483259, in data 01/09/14, con la quale il Consorzio Tutela Denominazione Frascati chiede l'applicazione, nella zona di produzione del vino "Frascati" D.O.P., di quanto previsto alla citata lettera c) dell'art.10 del Dlgs n. 61 del 08/04/2010, limitatamente alla vendemmia 2014, adducendo basse temperature con eccesso di piogge verificatesi nella zona di produzione del citato vino a D.O. nei mesi di maggio e giugno e luglio 2014, con un andamento climatico che non consentirà in molti casi il raggiungimento della gradazione prevista dall'art. 4 del disciplinare di produzione ;

VISTI i dati rilevati e forniti dal SIARL(Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio) , che gestisce il servizio agrometeo regionale, con particolare riferimento ai dati storici delle "Misure termopluviometriche mensili dal 1980 al 2005, rilevate nella provincia di Roma", ed ai dati aggregati del 2014 elaborati sino al 31/08/14, con cui si conferma l'andamento climatico sopra descritto;

RITENUTO di aderire alla richiesta del Consorzio sopraindicato e, pertanto, di autorizzare, limitatamente alla vendemmia 2014, la riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate alla produzione dei vini "Frascati" D.O.P..

DETERMINA

Di autorizzare, ai sensi del Dlgs n.61 del 08/04/2010, art. 10, lettera c), limitatamente alla vendemmia 2014, la riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo naturale, stabilito dall'art 4 del disciplinare di produzione, delle uve destinate all'ottenimento del vino "Frascati" D.O.P., così come da richiesta presentata dal Consorzio di Tutela Denominazione Frascati;

non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge n.134/12, come integrato con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

La presente Determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul B.U.R.L. della Regione Lazio

Il Direttore
Roberto Ottaviani